

Alla Regione Toscana
D. G. Diritti di cittadinanza e
coesione sociale
Via T. Alderotti, 26/n
50139 Firenze

**Oggetto: Dichiarazione ai fini della nomina in qualità di Vicecommissario dell'azienda unità sanitaria
locale n. 12 Viareggio**

Il/La sottoscritto/a BRUNERO BALDACCHINI

ai fini della nomina in qualità di Vicecommissario dell'azienda unità sanitaria locale n. 12 Viareggio

e presa visione del Decreto legislativo n.39/2013

DICHIARA

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l'amministrazione procedente è tenuta ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 dello stesso DPR 445/2000, e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000;
- consapevole che, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del D. Lgs. 39/2013 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*) la dichiarazione mendace comporta la inconfiribilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo per un periodo di 5 anni

Con riferimento alle cause di INCONFERIBILITÀ

1. Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/2013¹:

- di non essere stato condannato², anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale

2. Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 39/2013:

- di non aver svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero di non aver svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico

3. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 39/2013:

- di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della giunta o del consiglio della Regione Toscana ovvero di non essere stato, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, ovvero di non essere stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui sopra

4. Ai sensi dell'art. 8 della l.r. 68/1983:

- di non essere stato condannato con sentenza definitiva per violazione della L. 25 gennaio 1982, n. 17 (*Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2*)

Con riferimento alle cause di INCOMPATIBILITÀ ³

¹ L'articolo 3 del D. Lgs. 39/2013 prevede quanto segue:

1. A coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono essere attribuiti (...) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

² Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna (D. Lgs. 39/2013, art. 3, comma 7)

³ Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 39/2013, l'interessato dovrà presentare annualmente, dietro apposita richiesta della Regione Toscana, una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità previste dallo stesso decreto legislativo.

5. Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 39/2013:

- di non esercitare incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da Regione Toscana

6. Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 39/2013:

- di non svolgere l'incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare
- di non svolgere l'incarico di:
 - a) componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;
 - b) componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.


Con riferimento ai **POSSESSO DEI REQUISITI⁴** previsti dalla normativa vigente

7. Ai sensi dell'art.13, comma 8, della L.R. 28/2015:

- di essere in possesso dei requisiti per la nomina a direttore generale, direttore amministrativo o direttore sanitario di cui agli articoli 3 e 3 bis, comma 3, del D.Lgs. 502/1992.

Data 26/06/2015

Firma



⁴ I requisiti previsti dall'articolo 3 bis, comma 3, del D.Lgs. 502/1992 (ai fini della nomina a direttore generale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale) sono i seguenti:

- laurea magistrale
- adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie

Il/La sottoscritto/a _____

DICHIARA INOLTRE

1. di impegnarsi, se nominato, a scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla nomina, tra la permanenza nell'incarico oggetto della nomina e lo svolgimento di attività professionali con esso incompatibili in base a quanto dichiarato al precedente punto 5; la scelta, unitamente a copia della lettera di dimissioni, dovrà essere comunicata entro il termine sopra indicato a Regione Toscana, D.G. Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Via T. Alderotti n.26/n, 50139 Firenze (oppure alla casella PEC regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. di impegnarsi, se nominato, a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al punto 5 della precedente dichiarazione, dandone immediato avviso alla Regione Toscana, D.G. Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Via T. Alderotti n.26/n, 50139 Firenze (oppure alla casella PEC regionetoscana@postacert.toscana.it)

Data

26/06/2015

Firma



Allegati:

- copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità

Informativa per il trattamento dei dati personali ex d. lgs. n.196/2003

Al sensi dell'articolo 13 del D.lgs 196/2003, si informa che:

1. I dati da fornire da parte dell'interessato vengono trattati per l'assolvimento dei fini Istituzionali in materia di nomine e designazioni regionali;
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio; il mancato conferimento comporta l'impossibilità di definire il procedimento di nomina o designazione;
3. il trattamento riguarda anche dati giudiziari, come previsto dalle norme citate nella dichiarazione medesima, i quali verranno trattati esclusivamente dagli incaricati, individuati nei dipendenti assegnati al Settore Ricerca, innovazione e risorse umane della Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, e non verranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
4. i dati forniti saranno pubblicati sul sito web della Giunta regionale secondo la normativa statale di riferimento (Dlgs. 39/2013);
5. I dati sono trattati manualmente e con l'ausilio di mezzi informatici e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati raccolti;
6. ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (d.lgs. n.196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento;
7. Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale;
8. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del settore Ricerca, innovazione e risorse umane della direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale.